

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 41/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 441/91 relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 1704 10 19, 1704 10 99 e 9502 10 10 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1287/83

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 441/91, del 25 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci dei codici NC 1704 10 19, 1704 10 99 e 9502 10 10 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1287/83 <sup>(2)</sup> le bambole di plastica il cui busto di materia plastica trasparente è riempito con caramelle contenenti saccarosio sono classificate ai codici NC 1704 10 19 e 1704 10 99 per quanto riguarda le pastiche e al codice NC 9502 10 10 per quanto riguarda le

bambole. A seguito dell'introduzione della nota 4 del capitolo 95 della nomenclatura combinata a decorrere dal 1° gennaio 2007, tali voci devono essere globalmente classificate come combinazioni aventi il carattere essenziale di giocattolo con il codice NC 9503 00 21.

- (3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 441/91.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

La tabella riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 441/91 è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Algirdas ŠEMETA  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 52 del 27.2.1991, pag. 9.

